

Estratto dell'accordo di lock-up comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), contenente le informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti")

Ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all'accordo di lock-up ("*Accordo di Lock-up Finami*"), sottoscritto in data 30 giugno 2015 da alcuni dei soci di Finami S.p.A., società controllante LU-VE S.p.A. ("*LU-VE*" o "*Società*" o "*Emittente*"), e altri soggetti, tutti indicati al successivo paragrafo 3.

Premessa

- a) in data 9 luglio 2015 ("*Data di Efficacia della Fusione*" o "*Data di Ammissione all'AIM*") ha avuto efficacia la fusione ("*Fusione*") per incorporazione in LU-VE di Industrial Stars of Italy S.p.A. ("*ISF*"), società le cui azioni ordinarie e i cui warrant erano già stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("*AIM Italia*"); a partire da tale data, anche le azioni ordinarie di LU-VE sono state ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, insieme agli warrant emessi dalla Società contestualmente alla Fusione ("*Warrant*");
- b) tra i soci promotori di ISI rientravano anche Giober S.r.l. e Spacrab S.r.l., che a partire dalla Data di Efficacia della Fusione sono divenuti soci di LU-VE insieme ai soci storici di quest'ultima, Finami S.p.A. e G4 S.r.l.;
- c) alla Data di Efficacia della Fusione il capitale sociale di LU-VE era rappresentato: (i) in parte da azioni ordinarie, ciascuna attributiva di un diritto di voto, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia ("*Azioni Ordinarie*"); e (ii) in parte da azioni speciali prive del diritto di voto, non negoziate sull'AIM Italia ("*Azioni Speciali*");
- d) successivamente:
 - tutte le Azioni Speciali sono state convertite in Azioni Ordinarie, ai sensi dello statuto della Società, in tre differenti *tranche* di conversione che si sono succedute nel tempo; una in data 10 luglio 2015; una in data 28 dicembre 2016 ("*Conversione II*"); l'ultima in data 31 marzo 2017 ("*Conversione III*");
 - tutti i Warrant sono stati esercitati con assegnazione di Azioni Ordinarie o decaduti da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto, ai sensi dal relativo regolamento;
- e) a decorrere dal 21 giugno 2017 ("*Data di Quotazione*") le Azioni Ordinarie hanno iniziato ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("*MTA*") e contestualmente sono state escluse dalle negoziazioni sull'AIM Italia.

1. Tipo di patto al quale è riconducibile l'Accordo di Lock-up Finami

Le pattuizioni contenute nell'*Accordo di Lock-up Finami*, riprodotte in sintesi al paragrafo 6 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo di Lock-up Finami

Le pattuizioni contenute nell'Accordo di Lock-up Finami hanno ad oggetto:

- azioni ordinarie di Finami S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 2.132.000,00, rappresentato da n. 21.320.000 Azioni Ordinarie del valore

nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ogni Azione Ordinaria conferisce al rispettivo titolare diritto ad un voto.

- quote di Libefin, società indicata al successivo punto C, che detiene una partecipazione pari al 36,71% in Finami ed è controllata di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, da Matteo Liberali.

3. Parti dell'Accordo di Lock-up Finami

L'Accordo di Lock-up Finami è stato sottoscritto tra le seguenti Parti:

- Iginio Liberali, nato a Pavia (PV), il 19 settembre 1931, residente a Pavia (PV), via Francesco Vittadini 4, C.F. LBRGNI31P19G388Q;

- LIBEFIN S.r.l. (già Libefin S.A.S. di Liberali Iginio & C.), con sede legale in Milano, piazzale Luigi Cadorna n.10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10256880153 ("**Libefin**");

- Matteo Liberali, nato a Pavia (PV), il 21 marzo 1968, residente a Trivacò Siccomario (PV), via Predamasco 7, C.F. LBRMTT68C21G388Y;

- Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 ("**Giober**"); e

- Spaclab S.r.l. con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 ("**Spaclab**" e, insieme a Giober, "**Società Promotrici**");

- UBI Banca S.p.A. (già S.c.p.A.) ("**UBI Banca**").

4. Strumenti finanziari oggetto dell'Accordo di Lock-up Finami

4.1 L'Accordo di Lock-up Finami ha attualmente ad oggetto:

- tutte le azioni di Finami detenute da Libefin e da Matteo Liberali ("**Soci Rilevanti Finami**") e ogni altro diritto o titolo (inclusi diritti di sottoscrizione) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni Finami che i Soci Rilevanti Finami, direttamente e/o indirettamente, detengono ovvero deterranno tempo per tempo durante la vigenza dell'Accordo di Lock-up Finami ("**Partecipazione in Finami**");

- tutte le quote di Libefin detenute da Matteo Liberali e ogni altro diritto o titolo (inclusi diritti di sottoscrizione) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di quote di Libefin che Matteo Liberali, direttamente e/o indirettamente, detiene ovvero deterrà tempo per tempo durante la vigenza dell'Accordo di Lock-up Finami ("**Partecipazione in Libefin**");

- il diritto di usufrutto spettante a Iginio Liberali sul 18,44% del capitale sociale di Finami e ogni altro diritto o titolo (inclusi diritti di sottoscrizione) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni Libefin che Iginio Liberali, direttamente e/o indirettamente, detiene ovvero deterrà tempo per tempo durante la vigenza dell'Accordo di Lock-up Finami ("**Usufrutto Finami**").

4.2 Pertanto, alla Data di Quotazione:

- il numero complessivo dei diritti di voto in Finami vincolati all' *Accordo di Lock-up Finami* è pari al 65,88%, del totale dei diritti di voto in Finami;

- il numero complessivo dei diritti di voto in Libefin vincolati all' *Accordo di Lock-up Finami* è pari al 50,26%, del totale dei diritti di voto in Libefin;

Inoltre, le tabelle che seguono illustrano per ciascun partecipante all' *Accordo di Lock-up Finami*, con riferimento alla Data di Quotazione:

- il valore delle azioni di Finami e, conseguentemente, dei diritti di voto in Finami, vincolati all' *Accordo di Lock-up Finami*, nonché la percentuale di tali azioni rispetto al capitale sociale di Finami e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Finami;

- il valore delle quote di Libefin e, conseguentemente, dei diritti di voto in Libefin, vincolati all' *Accordo di Lock-up Finami*, nonché la percentuale di tali azioni rispetto al capitale sociale di Libefin e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Libefin.

Azioni ordinarie Finami:

Soggetto Aderente	Azioni Ordinarie vincolate dall'Accordo di Lock-up Finami	N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie vincolate dall'Accordo di Lock-up Finami	% su capitale sociale	% su totale diritti di voto
Libefin	7.826.156	7.826.156	36,71%	36,71%
Matteo Liberali	4.671.000 di cui: - 2.287.948 in piena proprietà; - 2.383.052 in nuda proprietà senza diritto di voto	2.287.948	21,91% di cui: - 10,73% in piena proprietà; - 11,18% in nuda proprietà senza diritto di voto	10,73%
Iginio Liberali	3.931.200 detenute in usufrutto	3.931.200	18,44% detenuto in usufrutto	18,44%

Quote Libefin

Partecipante	Quota Vincolate dall'Accordo di Lock-up Finami	Diritti di voto riferiti alle quote vincolate dall'Accordo di Lock-up Finami	% su capitale sociale	% su totale diritti di voto
Matteo Liberali	59.510 di cui: - 57.796,50 in piena proprietà - 1.713,60 in nuda proprietà	50,26	51,75% di cui: - 50,26% in piena proprietà - 1,50 in nuda proprietà	50,26%

5. Controllo

Nessun soggetto controlla Finami. Libefin è controllata di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, da Matteo Liberali.

6. Contenuto dell'Accordo di Lock-up Finami

L'Accordo di Lock-up Finami prevede i seguenti vincoli alla circolazione delle quote di Finami di cui al precedente paragrafo 4.

6.1 Con l'Accordo di Lock-up Finami, i Soci Rilevanti hanno assunto i seguenti impegni nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca:

- fino al ventottesimo mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi **fino al 9 novembre 2017**, non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della **Partecipazione in Finami** (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione in Finami (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione di Finami i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la *datio in solutum*, l'intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente;

Sono esclusi dall'impegno di cui sopra i trasferimenti: (i) tra i Soci Rilevanti Finami; e/o (ii) a favore di propri coniugi e/o discendenti e/o a favore di una o più società direttamente e/o indirettamente controllata dagli stessi (eventualmente insieme ai propri coniugi e/o discendenti) e/o, nel caso di Libefin, controllante la stessa (a condizione che quest'ultima società sia a sua volta controllata da uno degli altri Soci Rilevanti Finami), facendosi riferimento per la nozione di controllo all'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile ovvero dello IAS 27 il tutto a condizione che la stessa, quale condizione preliminare al trasferimento, subentri nell'Accordo di Lock-up Finami assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente.

6.2 Con l'Accordo di Lock-up Finami, Matteo Liberali ha assunto i seguenti impegni nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca:

- fino al ventottesimo mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi **fino al 9 novembre 2017**, non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della **Partecipazione in Libefin** (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione in Libefin (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione di Libefin i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il

riporto, la *datio in solutum*, l'intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

Sono esclusi dall'impegno di cui sopra i trasferimenti di Matteo Liberali a favore del proprio coniuge e/o discendenti e/o a favore di una o più società direttamente e/o indirettamente controllata dallo stesso (eventualmente insieme al proprio coniuge e/o discendenti), facendosi riferimento per la nozione di controllo all'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile ovvero dello IAS 27 il tutto a condizione che: (i) la stessa, quale condizione preliminare al trasferimento, subentri all'Accordo di Lock-up Finami assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente; e (ii) ad eccezione del caso di trasferimenti mortis causa, Matteo Liberali mantenga il controllo di Libefin.

6.3 Con l'Accordo di Lock-up Finami, Iginio Liberali ha assunto i seguenti impegni nei confronti di Giober e Spacplab e di UBI Banca:

- fino al ventottesimo mese successivo alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi **fino al 9 novembre 2017**, non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della titolarità dell'Usufrutto Finami (o parte di esso), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto personale di godimento sull'**Usufrutto Finami** (o parte di esso) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione di Finami, lo swap, il riporto, la *datio in solutum*, l'intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

Sono escluse dall'impegno di cui sopra eventuali rinunce all'Usufrutto Finami da parte di Iginio Liberali a favore dei titolari della nuda proprietà delle partecipazioni in Finami.

7. Durata dell'Accordo di Lock-up Finami

Gli impegni lock-up contenuti nell'*Accordo di Lock-up Finami* sono divenuti efficaci a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e hanno la durata rispettivamente indicata al precedente punto 6.

8. Informazioni ulteriori

L'Accordo di *Lock-up Finami* è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Varese in data 23 giugno 2017.

Il presente estratto è pubblicato sul sito web www.luvegroup.com (sezione "Investor Relations" – "Capitale e Azionisti Rilevanti" – "Patti Parasociali").

L'estratto di cui all'art. 129 del Regolamento Emittenti viene pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "*Milano Finanza*" nell'edizione del 24 giugno 2017 ed è disponibile sul sito web www.luvegroup.com sezione "Investor Relations" – "Capitale e Azionisti Rilevanti" – "Patti

Parasociali”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com).

L’*Accordo di Lock-up Finami* prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano devolute ad un collegio arbitrale di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano

* * *

Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nell’*Accordo di Lock-up Finami* ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni dell’*Accordo di Lock-up Finami* depositato e comunicato ai sensi di legge.

23 Giugno 2017